



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 181 del 12 aprile 2022.

“Autorizzazione per la costituzione parte civile della Presidenza della Regione Siciliana e, segnatamente, dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, nel procedimento penale n. [REDACTED] R.G.N.R. e n. [REDACTED] R.G. G.I.P. pendente presso il Tribunale di [REDACTED] a carico di [REDACTED] [REDACTED]”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTO il R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 “Approvazione del testo definitivo del Codice penale” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 185 rubricato “Restituzioni e risarcimento del danno”;

VISTO il decreto legislativo del Presidente della Repubblica 2 marzo 1948, n. 142 “Attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi della Regione siciliana”;

VISTO il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 “Approvazione del codice di procedura penale” e, in particolare, gli articoli 74 e seguenti;

VISTA la legge 3 gennaio 1991, n. 3 “Misure urgenti relative all'Avvocatura dello



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Stato” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’art. 1, comma 4;
VISTA la nota presidenziale n. 6830 del 23 luglio 1991, con la quale vengono fornite direttive sulla costituzione di parte civile della Regione Siciliana;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA le note prot. n. [REDACTED] e relativi atti acclusi, con le quali la Segreteria Generale della Presidenza della Regione Siciliana, in relazione al procedimento penale n. [REDACTED] R.G.N.R. e n. [REDACTED] R.G. G.I.P. pendente presso il Tribunale di [REDACTED] a carico di [REDACTED], trasmette, rispettivamente, la nota dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di [REDACTED], prot. n. [REDACTED], con allegato, tra l’altro, l’avviso di fissazione udienza per il giorno 13 aprile 2022 e la nota del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, prot. n. [REDACTED];
CONSIDERATO che con la precitata nota, prot. n. [REDACTED], l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di [REDACTED] esprime parere favorevole alla costituzione di parte civile della Presidenza della Regione Siciliana e, segnatamente, dell’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, rilevata la connessione con altri contenziosi, attualmente pendenti innanzi al Tribunale di [REDACTED], Sezione Lavoro;
CONSIDERATO che con la predetta nota, prot. n. [REDACTED], il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale precisa che i contenziosi di cui alla nota dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di [REDACTED] scaturiscono dall’azione disciplinare, che ha condotto al licenziamento, esercitata dall’Amministrazione, ex art. 55 *quater*, comma 3 *bis*, del decreto legislativo n. 165/2001, nei confronti dei dipendenti imputati nel giudizio penale in trattazione;
CONSIDERATO che l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica reputa necessaria la costituzione di parte civile nel processo penale in



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

trattazione, considerati il disvalore penale dei fatti contestati e il danno anche di immagine arrecato all'Amministrazione regionale e, pertanto, occorre che la Giunta regionale si determini ai fini dell'adozione del provvedimento di autorizzazione per la costituzione di parte civile nel procedimento penale;

CONSIDERATO che dai reati contestati, qualora comprovati in sede di giudizio, ne deriverebbe alla Regione Siciliana un danno patrimoniale e non patrimoniale per il pregiudizio arrecato al diritto all'immagine;

CONSIDERATO che la Giunta regionale ritiene di determinarsi favorevolmente ai fini dell'autorizzazione alla costituzione in giudizio dell'Organo di difesa erariale, di cui all'art. 1, comma 4, della legge 3 gennaio 1991, n. 3 in combinato disposto con il decreto legislativo del Presidente della Repubblica 2 marzo 1948, n. 142, dando mandato all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta di costituirsi;

CONSIDERATO che la costituzione di parte civile, sotto l'aspetto procedimentale, deve avvenire in base alle citate disposizioni processuali contenute negli articoli 78 e seguenti del codice di procedura penale e, in particolare, ai sensi degli articoli 79 e 484 del codice di procedura penale, la costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare e, successivamente, davanti al giudice del dibattimento, per garantire le opportunità della tutela pubblica mediante l'azione civile nel processo penale;

RITENUTO di autorizzare la costituzione di parte civile della Regione Siciliana e, segnatamente, dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, nel procedimento penale n. [REDACTED] R.G.N.R. e n. [REDACTED] R.G. G.I.P. pendente presso il Tribunale di [REDACTED] a carico di [REDACTED],

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di autorizzare la costituzione di parte civile della Regione Siciliana e, segnatamente, dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, nel procedimento penale n. [REDACTED] R.G.N.R. e n.

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

██████████ R.G. G.I.P. pendente presso il Tribunale di ██████████ a carico di ██████████, nei termini e con le modalità previsti dagli articoli 78 e seguenti del codice di procedura penale.

Il Segretario

GV/

MILAZZO

Il Vicepresidente

ARMAO